



COMUNE DI SIENA
DIREZIONE TERRITORIO

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'ABUSO DI SOSTANZE
ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 14/03/2017

SOMMARIO

Art.1 – Oggetto e finalità	pag. 2
Art.2 – Definizioni	pag. 2
Art.3 – Limiti agli orari di vendita delle bevande alcoliche e agli orari di vendita di bevande in contenitori di vetro	pag. 2
Art.4 – Limiti agli orari di somministrazione delle bevande alcoliche	pag. 3
Art.5 - Divieto di promozione della vendita di prodotti alcolici	pag. 3
Art.6 – Pulizia e controllo all'esterno dei locali	pag. 3
Art.7 – Deroghe	pag. 3
Art.8 – Sanzioni	pag. 3
Art.9 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni	pag. 4

ART.1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.13 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è diretto a disincentivare l'abuso di bevande alcoliche e ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nell'ambito del Centro Storico Patrimonio mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici e puntualmente individuato nella pagina web del Comune di Siena "Sito UNESCO Centro Storico di Siena".
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto sono mirate alla tutela della salute pubblica, della civile convivenza, dell'ambiente, del patrimonio artistico e architettonico, della sicurezza.
3. La presente disciplina viene adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art.98 della L.R.T. n.28/2005 "Codice del Commercio" e dall'art.52 del D. L.vo n.42/2004 "Codice dei beni culturali e paesaggio".

ART.2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:
 - a) pubblici esercizi: gli esercizi autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero la vendita per il consumo sul posto con somministrazione assistita, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine; inoltre tutti gli esercizi nei quali l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è esercitata congiuntamente all'attività principale (quali ad es. i locali di spettacolo e trattenimento autorizzati con licenza ex art.68 T.U.L.P.S., sale da gioco e altri esercizi dediti esclusivamente al gioco autorizzati con licenza ex art.86 T.U.L.P.S.);
 - b) esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (per esempio: gelaterie, pizzerie da asporto, piadinerie eccetera);
 - c) esercizi commerciali alimentari: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali nei quali viene effettuata la vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
 - d) circoli privati: associazioni aderenti o meno ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività istituzionale e in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati;
 - e) vendita temporanea di alimenti e bevande: esercizi di vendita aventi carattere temporaneo in occasione di manifestazioni, fiere o sagre;
 - f) somministrazione temporanea di alimenti e bevande: esercizi di somministrazione aventi carattere temporaneo in occasione di manifestazioni, fiere o sagre;
 - g) commercio sulle aree pubbliche-vendita: l'attività di vendita di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - h) commercio sulle aree pubbliche-somministrazione: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - i) sito UNESCO: il Centro Storico di Siena inserito nel 1995 nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dall'UNESCO; il Comune di Siena è stato individuato dalla Regione Toscana e dal Ministero dei Beni e le Attività culturali (con Protocollo d'intesa siglato in data 25/07/2007) soggetto referente presso il Ministero per le attività di gestione e la valorizzazione del Sito.

ART.3 – Limiti agli orari di vendita delle bevande alcoliche e agli orari di vendita di bevande in contenitori di vetro

1. E' fatto divieto di vendita di alcolici di ogni gradazione e di bevande di qualsiasi tipo nei contenitori di vetro dalle ore 23,00 alle ore 6,00 da parte delle attività indicate nel precedente art.2 con lettere b), c), e), g).
2. E' fatto divieto di vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione e di bevande di qualsiasi tipo nei contenitori di vetro dalle ore 23,00 alle ore 6,00 da parte degli esercizi abilitati alla somministrazione, indicati nel precedente art.2 con lettere a), d), f), h).
3. I divieti di cui ai precedenti commi, sempre con decorrenza dalle ore 23,00, si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche.

ART.4 – Limiti agli orari di somministrazione delle bevande alcoliche

1. E' vietata la somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 2,00 alle ore 6,00.
2. Ai sensi dell'art.14-bis della L. n.125/2001 la somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche, diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi, deve cessare dalle ore 24,00 alle ore 7,00.

ART.5 – Divieto di promozione della vendita di prodotti alcolici

1. E' vietato pubblicizzare in qualunque forma e con qualunque mezzo, anche all'interno degli esercizi, la promozione tariffaria di sconti e condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche e, in particolare, che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.
2. E' vietato vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (c.d. "alcol tour").

ART.6 – Pulizia e controllo all'esterno dei locali

1. Gli esercenti le attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di cui al presente Regolamento devono mantenere e/o ripristinare al momento della chiusura di ogni locale adeguate condizioni di pulizia e di decoro delle aree di pertinenza in prossimità sia degli ingressi dei locali che delle aree in concessione.
2. Gli stessi esercenti devono adottare ogni utile accorgimento volto a prevenire, evitare o fare cessare, in particolare nelle ore serali e notturne, ogni comportamento che nelle aree esterne di pertinenza in prossimità sia degli ingressi dei locali che delle aree in concessione, genera disturbo alla quiete pubblica.

ART.7 – Deroghe

1. I divieti previsti dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento non si applicano nelle seguenti ricorrenze:
 - a) la notte di Capodanno;
 - b) celebrazioni dei Palii, dal giorno della tratta a quello successivo all'effettuazione del Palio.
2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.

ART.8 – Sanzioni

1. Le violazioni degli artt. 3, 4 e 5 comma 2 sono punite:
 - a) per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa, ai sensi dell'art.15-bis comma 3 della L.R.T. n.28/2005, con le sanzioni previste dall'art.102 comma 4 della stessa Legge, vale a dire il pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R.T. n.28/2005, con le sanzioni previste dall'art.103 comma 2 della stessa Legge, vale a dire il pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00;

c) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con le sanzioni previste dall'art.14-bis della L. n.125/2001, vale a dire il pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 o da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 se la violazione è commessa attraverso distributori automatici.

2. Le violazioni degli articoli 5 comma 1 e 6 e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore sono punite ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00; con identica sanzione sono punite le violazioni agli artt.3 e 5 comma 2 compiute dagli esercizi alimentari artigianali.

3. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione è disposta:

a) la sospensione per un periodo non superiore a venti giorni dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa (art.102 comma 8 L.R.T. n.28/2005).

b) la sospensione per un periodo da dieci a venti giorni dell'attività di commercio su aree pubbliche (art.104 comma 5 L.R.T. n.28/2005).

ART.9 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono disciplinate dall'art. 13 della L. n.689/1981.